

CDXLII SEDUTA

SABATO 13 APRILE 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	7953
Legge regionale 24 gennaio 1957: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e non riapprovazione):	
SERRA, relatore	7959
BROTZU, Presidente della Giunta	7960
(Votazione segreta)	7962
(Risultato della votazione)	7962
Proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale». (183) (Discussione e approvazione):	
MELIS	7953-7957-7958-7959
SANNA	7955
CHERCHI	7956
SOGGIU PIERO, relatore	7956
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	7956
FRAU	7957
CAPUT	7957
PRESIDENTE	7957
COVACIVICH	7958
(Votazione segreta)	7962
(Risultato della votazione)	7962
Varie:	
PRESIDENTE	7962
MELIS	7963
BROTZU, Presidente della Giunta	7963

ZUCCA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, undicesima assenza; Carloni, settima assenza; Cossu, sesta assenza; Dessanay, sesta assenza; Masia, sesta assenza; Milia, undicesima assenza; Murgia, settima assenza.

Discussione ed approvazione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale». (183)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale », di iniziativa del consigliere Melis; relatore per la prima Commissione l'onorevole Soggiu Piero; relatore per la seconda Commissione l'onorevole Pernis.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Onorevole Presidente, ono-

La seduta è aperta alle ore 11 e 20.

revoli colleghi, io credo di rendere un servizio al Consiglio ed anche a coloro che di questa proposta di legge sono i beneficiari riducendo al minimo il mio intervento illustrativo, in considerazione del consenso unanime che si è manifestato in sede tanto di prima che di seconda Commissione.

Questa proposta di legge intende riparare ad una manifesta situazione di inferiorità — nel trattamento economico — finora subita da una notevole parte del personale che opera al servizio della Regione; mi riferisco al personale degli Ispettorati provinciali agrari, e a quello del Corpo forestale della Sardegna. Quando nel 1949 si discusse la concessione di una indennità speciale regionale denominata « indennità di primo impianto » a favore del personale dipendente dalla Regione — indennità che si giustificava sulla mole particolarmente rilevante e onerosa di lavoro che i servizi del nuovo istituto imponevano al personale che collaborava con gli amministratori e con i legislatori della Regione per la costruzione dell'edificio autonomistico —, non si ritenne di estendere quel beneficio al personale degli Ispettorati agrari provinciali e del Corpo forestale, in quanto non poteva, per loro, parlarsi di primo impianto, essendo quegli uffici funzionanti da data assai lungamente anteriore alla istituzione della Regione.

Questo discorso è evidentemente fondato, se lo si considera astrattamente; ma la esperienza ha dimostrato la sua scarsa aderenza alla realtà. Gli Ispettorati agrari provinciali e il Corpo forestale esistevano, sì, ed operavano nel settore di loro competenza prima della istituzione della Regione; però questa istituzione ha comportato per essi l'assunzione di nuovi servizi, di nuovi oneri, un accumulo di lavoro, insomma, di molto superiore a quello che in precedenza istituzionalmente svolgevano. Questa è una delle ragioni per cui, nel 1954, con il disegno di legge numero 65 del 24 ottobre, l'onorevole Casu, allora Assessore all'agricoltura, propose la concessione di una « indennità speciale regionale » a favore del personale in parola. La retribuzione fu così chiamata appunto per evitare le obiezioni precedentemente sollevate, e corrispondeva, nella misura, all'indennità

di primo impianto concessa fin dal 1950 al personale della Regione.

Nel corso della discussione di quel disegno di legge fu rimarcato dagli oratori di tutti i settori e dallo stesso Presidente della Giunta che si trattava di compiere un atto di giustizia. Sennonchè il provvedimento era stato appena approvato che già, per effetto di una particolare disposizione — precisamente per quella contenuta nel suo articolo 3 — veniva superato dalle circostanze.

Era quello il momento in cui davanti al Parlamento si discuteva il complesso di norme riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dallo Stato che va sotto il nome di legge delega, per cui si ritenne di fissare un termine preciso al quale far riferimento nella concessione di questa indennità speciale regionale, in attesa che la legge delega divenisse operante. Tale termine fu fissato allo stipendio o retribuzione base goduta al 31 dicembre 1955. Sopraggiunta la legge delega e il relativo conglobamento, mentre tutti i dipendenti regionali godevano dell'aumento della retribuzione in base alla legge delega e della corresponsione dell'indennità di primo impianto calcolata in base allo stipendio maggiorato, il personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale continuava a percepire la indennità del 60 per cento sulla retribuzione al 31 dicembre 1955.

La mia proposta di legge tende a sanare questa sperequazione e a riportare il personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale alla parità del trattamento economico goduto dal rimanente personale regionale. Ma, per il fatto che in Commissione si è manifestato unanime consenso, non mi attarderò a documentare la validità delle ragioni per cui la indennità prevista dalla mia proposta di legge deve essere riconosciuta. Il Consiglio, d'altronde, queste ragioni le ha riconosciute valide con l'approvazione del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Casu; si tratta, ora, in pratica, di riprendere le disposizioni di quel provvedimento modificandole in relazione alla situazione venutasi a creare con l'aggiornamento delle retribuzioni del rimanente personale.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di modificare lievemente l'ultima parte dell'articolo 1 da me proposto; mentre la mia proposta diceva: «...è concessa un'indennità speciale regionale in misura pari al 60 per cento del solo stipendio o della retribuzione base al lordo», la Commissione ha ritenuto che fosse più opportuno, senza modificare la sostanza, far riferimento alla legge secondo la quale questa misura è determinata a favore del rimanente personale regionale. Perciò, il testo emendato dalla seconda Commissione suona così: «...è concessa un'indennità speciale regionale in misura pari a quella dell'indennità istituita con l'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6».

Come si vede, la portata di questo emendamento è puramente formale, nel senso che non muta la sostanza della disposizione e risponde ad un criterio di opportunità, che il proponente condivide e che perciò raccomanda all'accettazione del Consiglio. Piuttosto, all'articolo 3 la mia proposta prevedeva, per far fronte al maggior onere che essa comporta, degli storni di bilancio, mentre la seconda Commissione ha ritenuto di sopprimere questa indicazione di storni, avvertendo, poichè si è ancora nella prima metà dell'anno e vi è ancora in larga misura disponibilità di fondi in vari capitoli, che non sarebbe opportuno dare particolari indicazioni sugli storni. Quando maturerà la situazione, per la quale l'apposito capitolo di bilancio, di fronte alle aumentate necessità, avrà bisogno di una integrazione, — sostiene la seconda Commissione — allora sarà l'Assessore competente a proporre gli storni necessari eventualmente assieme ad altri. In sostanza, si vuol evitare che si cominci anzitempo ad emanare leggi particolari di storno, che è invece opportuno rimandare al giorno in cui si renderanno assolutamente necessarie.

Io sottopongo la questione alla valutazione del Consiglio, perchè non vorrei che l'assenza di una indicazione relativa alla possibilità di fronteggiare l'aumento di spese che la mia proposta necessariamente comporta, fosse causa di un rinvio della legge. Infatti, nella Costituzione italiana è detto che ogni impegno di spesa de-

ve anche indicare le fonti di finanziamento. Benchè una norma di questo genere non sia nel nostro Statuto, io sottopongo all'attenzione del Consiglio la questione, per timore che l'assenza dell'indicazione del reperimento dei nuovi fondi non sia motivo di un eventuale rinvio.

Inoltre non vorrei che, dovendosi affrontare questa maggiore spesa nella seconda parte dell'anno, non si reperissero poi i fondi necessari, perchè spesi regolarmente — ben s'intende — nei singoli capitoli. Voglio dire che, se il bilancio della Regione dovesse essere impegnato tutto per le spese già previste, potrebbe verificarsi il caso che non si potesse operare alcuno storno, o tutti gli storni necessari, fino alla concorrenza della somma occorrente al finanziamento di questa legge. Poichè non è prevista la retroattività della legge, i benefici decorreranno dal momento in cui la legge sarà approvata; ma, se dovesse essere rinviata per i motivi sopra ricordati, a quale risultato si giungerebbe? Il personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale continuerebbe per altri mesi ancora a perdere il beneficio di cui non ha fruito fino alla fine del 1955, e che dal '55 in poi ha goduto solo in misura ridotta.

Finisco, onorevoli colleghi, ricordando che la efficacia del provvedimento cesserà nel momento in cui entrerà in vigore la legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale; da quel momento in poi, infatti, anche il personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale sarà trattato, giuridicamente ed economicamente, alla stessa stregua di tutto il rimanente personale della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.S.I.). Voglio solo, signor Presidente, dichiarare l'adesione del Gruppo socialista alla proposta di legge del collega Melis, proposta che noi abbiamo accettato in sede di Commissione e che riteniamo debba essere approvata dal Consiglio. In definitiva, si tratta di fare un atto doveroso di riparazione a favore di una categoria benemerita di dipendenti della Regione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI (P.C.I.). Anch'io, signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di legge del collega Melis, in quanto con essa si vuol sanare la sperequazione esistente nel trattamento economico del personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale rispetto a quello dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Soggiu Piero, relatore per la prima Commissione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore della prima Commissione ho poco da aggiungere a ciò che ha detto il proponente. La prima Commissione, infatti, facendo propria la relazione del proponente, vi ha aderito in pieno.

Circa le modifiche proposte dalla seconda Commissione, mi pare che quella apportata all'articolo 1 possa senz'altro accogliersi: nella sostanza, non è mutato nulla e forse, poichè si vuole equiparare la posizione economica di una categoria di dipendenti della Regione a quella delle altre categorie, è opportuno che si faccia espressamente richiamo alla norma generale che ha istituito la indennità di primo impianto.

Circa la modifica all'articolo 3, anch'io mi pongo la questione sollevata dal proponente. Certo non condivido completamente le sue preoccupazioni, ma riconosco che, a seconda della situazione di bilancio, quelle preoccupazioni possono risultare giustificate. Non mi preoccupo, invece, di un eventuale rinvio da parte del Governo centrale per i motivi illustrati dal collega Melis; in verità, onorevoli colleghi, spesso ci preoccupiamo dei rinvii del Governo anche quando non sarebbe il caso. Sulla proposta di legge in esame, io penso che il Governo non avrebbe nulla da eccepire. Infatti, solamente motivi che si fondassero su un eccesso di com-

petenza legislativa della Regione potrebbero giustificare un rinvio.

Qualche rilievo, semmai, potrebbe essere mosso, in sede di applicazione della legge, dalla Corte dei Conti. Effettivamente la Corte dei Conti potrebbe rilevare che nel capitolo 31, al quale si fa riferimento dalla seconda Commissione in forma generica, non vi sono i fondi sufficienti per soddisfare le nuove esigenze. Pertanto sarebbe bene che l'Assessore alle finanze dicesse se gli stanziamenti previsti dal capitolo 31 del bilancio permettono di soddisfare, oltre le altre esigenze per cui furono disposti, anche le nuove, aggirantisi sui 70 milioni, che derivano dalla proposta di legge in esame.

Nel dubbio che i fondi del capitolo 31 non siano sufficienti, a mio parere sarebbe opportuno che sin d'ora il Consiglio disponesse lo storno necessario. In altri termini: se per avventura gli stanziamenti di cui al capitolo 31 fossero stati, come si suol dire, tagliati con le forbici per assolvere unicamente agli impegni previsti all'atto della redazione del bilancio, bisognerebbe provvedere — a mio giudizio — fin da oggi a rimpolparli.

Ecco perchè avrei voluto che fosse oggi presente il relatore della seconda Commissione; egli avrebbe potuto dirci se i fondi del capitolo 31 sono sufficienti a coprire le spese che la proposta di legge numero 183 implica. La seconda Commissione, infatti, avrebbe dovuto condurre accertamenti sulla questione. Comunque, non è detto che con lo storno proposto dall'onorevole Melis si faccia alcunchè di grave. E, ad ogni buon conto, come ho già detto, sarebbe opportuno rimpolpare il capitolo 31, il quale, quando venne approntato il bilancio, non poteva prevedere la concessione di una indennità al personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta non può che essere favorevole alla proposta di legge in esame, che tende rimediare ad una sperequazione, riconoscendo i

diritti di una categoria di dipendenti della Regione. Il personale degli Ispettori agrari e del Corpo forestale, in questi ultimi anni di intensa attività per l'applicazione di particolari provvedimenti legislativi regionali a favore dell'agricoltura, si è dimostrato all'altezza dei compiti affidatigli, e pertanto la Giunta non può che essere favorevole alla concessione a suo favore della indennità speciale regionale.

Circa la formulazione della proposta di legge, io penso debbano accogliersi senz'altro le varianti della Commissione finanze e tesoro. Per quanto riguarda le perplessità relative ai fondi disponibili sul capitolo 31, faccio notare che, se è vero che il capitolo, in sede di impostazione di bilancio, non ha tenuto conto delle necessità che dovevano derivare dalla approvazione della proposta di legge Melis, è pur vero che all'inizio dell'anno non può farsi una previsione esatta delle spese relative al personale e si è soliti provvedere con uno storno allorchè ciò diviene necessario.

Quindi, se sarà necessario, anche per le nuove esigenze che sorgono dalla proposta di legge in esame, si farà ricorso ad un altro capitolo del bilancio. Non esiste, pertanto, ragione alcuna per cui non si debba approvare il testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione legislativa finanze e tesoro. (*Approvazioni*).

FRAU (P.N.M.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Il mio Gruppo approverà la proposta di legge 183 per i motivi già specificati da altri settori. Con questo provvedimento si vuol rendere giustizia, come or ora ha ricordato l'Assessore all'agricoltura, ad una categoria di dipendenti regionali che presta il suo servizio con grande abilità e con molta diligenza. La sperequazione esistente suonava, in verità, offesa per questa categoria benemerita, e la nostra adesione alla proposta di legge significa comprensione per le sue legittime aspirazioni.

CAPUT (M.S.I.). Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Anche il mio Gruppo aderisce, senza alcuna riserva, alla proposta di legge emendata dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

MELIS (P.S.d'A.). La discussione avviene sul testo della Commissione finanze?

PRESIDENTE. Le modifiche agli articoli 1 e 3 proposte dalla Commissione finanze sono state fatte proprie dagli onorevoli Covacivich e Serra con la presentazione di formali emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale di ruolo e non di ruolo, compresi i sottufficiali e guardie del Corpo forestale, degli Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327, è concessa un'indennità speciale regionale in misura pari al 60 per cento del solo stipendio o della retribuzione al lordo ».

PRESIDENTE. La modifica a questo articolo proposta dalla Commissione finanze è stata fatta propria dagli onorevoli Covacivich e Serra con un emendamento. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

« Articolo 1 — L'articolo 1 della legge regio-

nale 22 aprile 1955, numero 8, è sostituito dal seguente: "Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale di ruolo e non di ruolo, compresi i sottufficiali e guardie del Corpo forestale, degli Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327, è concessa un'indennità speciale regionale in misura pari a quella dell'indennità istituita con l'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6" ».

PRESIDENTE. L'emendamento, se non vado errato, è stato accettato anche dal proponente. Lo metto senz'altro in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, è abrogato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). L'articolo 3 della legge 22 aprile 1955, numero 8, così suonava: « Sino a quando non sia diversamente disposto, la misura dell'indennità istituita con la presente legge sarà calcolata sugli stipendi o retribuzione base, alla data del 1 ottobre 1954 ». E' stato questo articolo, come è già stato illustrato nella relazione, che ha impedito il miglioramento delle retribuzioni del personale degli Ispettorati agrari e del Corpo forestale. D'altra parte questo articolo contiene la giustificazione della mia proposta di legge, laddove è detto: « ...Sino a quando non sia diversamente disposto... »; il Consiglio, in effetti, si riprometteva di riesaminare la questione dopo l'approvazione della legge delega.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 3

L'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, è sostituito dal seguente: « La spesa necessaria all'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 31 del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

A favore del capitolo 31 del bilancio regionale 1957 sono autorizzati i seguenti storni dai capitoli sotto indicati:

Capitolo	79	L.	5.000.000
»	81	»	5.000.000
»	82	»	5.000.000
»	87	»	5.000.000
»	150	»	20.000.000
»	153	»	10.000.000
»	156	»	10.000.000
»	158	»	5.000.000
»	162	»	5.000.000 ».

PRESIDENTE. Anche per questo articolo, la modifica della seconda Commissione è stata fatta propria dagli onorevoli Covacivich e Serra con un emendamento. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

« Articolo 3 — La spesa necessaria alla attuazione della presente legge farà carico al capitolo 31 del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la modifica apportata dalla seconda Commissione trae origine dal fatto che non si avevano a disposizione dati precisi sul

maggiore onere finanziario derivante all'Amministrazione regionale dall'applicazione della proposta di legge; non era neppure certo il numero dei funzionari che del provvedimento avrebbero potuto beneficiare.

MELIS (P.S.d'A.). Questo non è esatto; io ho fornito in Commissione tutti i dati.

COVACIVICH (D.C.). D'altro canto, gli Uffici della ragioneria regionale hanno assicurato che il calcolo annuale per i capitoli del bilancio relativi alle spese del personale viene fatto con una certa larghezza, in modo da poter far fronte anche ad eventuali spese impreviste e imprevedibili. Per questo motivo è sembrato inopportuno alla Commissione finanze iniziare l'anno con storni che interessavano una decina di capitoli. Ed ora si ha ragione di ritenere che non sarà questa sola la maggiore spesa interessante il capitolo 31 durante il corso dell'anno, e che, anzi, se si limitasse a questa, non sarebbe assolutamente necessario alcuno storno. Per questo motivo penso che debba essere approvato l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Ho domandato di parlare unicamente per dire, onorevole Presidente, che l'entità numerica del personale interessato alla proposta di legge è indicata, con cifre precise, nella relazione a stampa, cifre che sono state anche da me riferite alla seconda Commissione (addirittura ho a disposizione l'elenco nominativo). Anche la spesa annualmente necessaria è indicata quasi fino all'ultima lira nella relazione. Cade, quindi, l'osservazione del collega Covacivich.

Piuttosto, io non insisto sulla mia formulazione dell'articolo, in quanto è stata fornita l'assicurazione che la legge sarà resa operante in ogni caso e che, se saranno necessari degli storni, ad essi si provvederà in seguito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento

Covacivich-Serra. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione e non riapprovazione della legge regionale 24 gennaio 1957: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 24 gennaio 1957: « Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura », rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, relatore.

SERRA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Melis, che siede al mio fianco, sostiene che questa è la settima volta che io parlo sull'argomento all'ordine del giorno. Sarò, pertanto, breve, limitandomi a ricordare la gravità del problema e l'urgenza di risolverlo. Mi auguro che la Corte Costituzionale, che fatalmente dovrà esaminare questa legge, si pronunzi a nostro favore, come ha già fat-

to per la analoga legge sulla pesca. Con questo auspicio, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta non può che confermare il parere favorevole dato in occasione della prima discussione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare, nel territorio della Regione, la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori nonché la dimostrazione e propaganda, in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire aziende-scuola e modello, od eventualmente a concedere contributi ad enti pubblici che intendano creare e gestire istituzioni analoghe.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Le aziende-scuola e modello costituiscono complessi unitari nelle finalità e nell'indirizzo, pur essendo composte di azienda agricola e di collegio scuola, e sono istituite in località il più facilmente accessibili e centrali, rispetto alle diverse e rispettive zone agrarie, tenuti presenti altresì i possibili sviluppi ambientali, economico-produttivi e sociali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Le aziende-scuola e modello accolgono gratuitamente i giovani i quali abbiano compiuto l'istruzione obbligatoria e siano di età non superiore a quindici anni, di povera condizione e preferibilmente provenienti da famiglie rurali ovvero dismettibili, per raggiungimento di età massima, da istituti di assistenza.

Compatibilmente con le finalità di cui al comma precedente, con le esigenze didattiche e con la capacità ricettiva delle aziende-scuola e modello, possono essere ammessi alla frequenza delle stesse, in qualità di alunni esterni, anche giovani che non versino in condizioni di povertà, dietro pagamento di una retta di frequenza annualmente determinata dagli organi direttivi e amministrativi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

Lo svolgimento dei corsi di istruzione è previsto in sei anni ed ha particolare considerazione delle graduali esigenze di carattere formativo, professionale e di specializzazione.

Il programma didattico comprende coordinatamente l'insegnamento attivo-pratico e quello teorico che integra il precedente.

I giovani provenienti da scuole professionali a tipo agrario possono essere ammessi ad un corso superiore a quello iniziale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Ai giovani, di cui al primo comma dell'articolo 3, sono concessi periodicamente e liquidati, di norma al termine della frequenza, premi, tenuti presenti soprattutto la capacità ed il merito professionale.

L'ammontare dei premi non può superare l'utile aziendale netto.

I giovani che intendono utilizzare l'importo dei premi come sopra liquidato per la costituzione di piccola proprietà contadina ovvero di altre piccole imprese sussidiarie della agricoltura, hanno la preferenza nella concessione di tutte le provvidenze previste dalle specifiche disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Le aziende-scuola e modello, compatibilmente con le esigenze didattiche, fungono, per le rispettive zone di influenza, in collegamento con gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura e rispettive sezioni, da poderi di dimostrazione e di propaganda agraria, sia per le coltivazioni come per gli allevamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 7

Alle iniziative di enti pubblici previste nell'articolo 1, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 1 agosto 1950, numero 42, modificata dalla legge regionale 9 luglio 1952, numero 18, relative all'incremento dell'istruzione tecnica e professionale di interesse regionale, salva, in ogni caso, l'applicazione di ogni altra vigente disposizione di favore statale o regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 8

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1957:

Capitolo 158 — per le spese relative all'acquisto e sistemazione dei terreni;

Capitolo 139 — per le spese relative alla costruzione degli edifici ed impianti;

Capitolo 133 — per le spese relative alla fornitura degli arredamenti.

Per gli esercizi successivi saranno stanziati in distinti capitoli sia le somme occorrenti per le esigenze di cui al comma precedente, sia quelle richieste dalla necessità delle gestioni delle aziende-scuola e modello, non appena sorte.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 9

Apposito regolamento determinerà le norme per l'ammissione degli allievi anche in relazione a quanto disposto negli ultimi capoversi degli articoli 3 e 4, l'ordinamento dei corsi di cui all'articolo 4, i casi di eventuale anticipata liquidazione delle somme di cui all'articolo 5, le forme ed i modi di gestione e di vigilanza delle aziende-scuola e modello, le modalità di richiesta di contributi, di istruttoria delle pratiche di concessione e di liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 1, ed ogni altra materia relativa all'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, numero 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli Uffici del Ministero dell'agricoltura e foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	37
votanti	36
maggioranza	19
favorevoli	33
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Canalis - Caput - Cardia - Casu - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau -

Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: « Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	37
votanti	35
maggioranza	33
favorevoli	28
contrari	7
astenuti	2

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Caput - Cardia - Casu - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias - Canalis).

Varie.

PRESIDENTE. Ieri, durante la discussione degli articoli della proposta di legge numero 118 sulla facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde, l'onorevole Castaldi ha mosso un appunto alla Segreteria del Consiglio, affermando che l'articolo 3 della proposta

stessa sarebbe stato erroneamente riportato nel testo approvato dalla quinta Commissione. Per doverosa rettifica, debbo precisare che quanto ha affermato l'onorevole Castaldi non è esatto, come può desumersi dal processo verbale della Commissione, approvato e firmato dallo stesso onorevole Castaldi nella qualità di Presidente.

Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, i giornali odierni riferiscono che al Senato della Repubblica sono stati approvati i bilanci finanziari dello Stato per l'esercizio 1957-58. E' noto che questi bilanci rappresentano la base di tutti gli altri, per cui vi dovrebbe figurare anche lo stanziamento specifico che il Consiglio regionale, anche in occasione dell'ultima discussione della mozione sul Piano di rinascita, ha sollecitato venisse incluso nel bilancio dello Stato: lo stanziamento straordinario, per l'appunto, per il Piano di rinascita. Il Consiglio ha impegnato la Giunta a svolgere tempestiva, opportuna, ed energica azione in questo senso. Io ed il mio Gruppo — e credo tutti gli altri settori del Consiglio — gradiremmo conoscere se il Presidente della Giunta è in condizioni di dare notizie in merito.

Mi permetto di avanzare la richiesta in que-

sta forma — che non è forse perfettamente regolamentare — perchè i lavori del Consiglio, secondo quanto si è appreso, non riprenderanno prima della fine del mese. Vorremmo che un problema di tale natura venisse puntualizzato dal Presidente della Giunta, possibilmente in questa stessa seduta; vorremmo sapere se sia stata svolta dalla Giunta un'azione tempestiva ed energica, e quale risultato concreto sia stato raggiunto per l'inserimento di una apposita voce, nel bilancio dello Stato, afferente al Piano di rinascita della Sardegna, previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha qualche dichiarazione da fare?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il Presidente della Giunta si riserva di rispondere nelle dovute forme.

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957